



ISTITUTO COMPENSIVO "G. BIANCO" SERSALE

Piazza Casolini n° 115 88054 - Sersale

E-mail czic835001@istruzione.it Pec czic835001@pec.istruzione.it

Tel. Uffici Amministrativi 0961/931091 Fax 0961/936942 Tel. Dirigenza 0961/936833
C.F.97036410799 C.M. CZIC835001

Prot. n. 441

Sersale 08/02/2017

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Il giorno 7 febbraio 2017 alle ore 15.30 nell'Ufficio di Dirigenza viene sottoscritta la stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'ISTITUTO COMPENSIVO "G. BIANCO" di SERSALE per l'anno scolastico 2016-2017.

L'accordo viene sottoscritto tra:

PARTE PUBBLICA

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa TERESA AGOSTO



PARTE SINDACALE

RSU

FALBO SALVATORE
MAZZA ANTONIO
BORELLI GIUSEPPINA

SINDACATI

FLC/CGIL

SCUOLA

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

a.s. 2016/2017

Sommario

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO 2 – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

TITOLO 3 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

TITOLO 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

TITOLO 5 – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

TITOLO 6 – NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata

- a) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto è sottoscritto fra l'Istituzione scolastica IC "G. Bianco" di Sersale e la RSU.
- b) Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto convenuto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
- c) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d'Istituto in materia.
- d) Resta comunque salva la possibilità di effettuare modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni contrattuali e/o legislative.
- e) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
- f) Rispetto a quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Integrativo d'Istituto si fa riferimento alle norme di legge e alla normativa contrattuale specifica vigente.

Art. 2 Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione: la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 Pubblicità degli atti

La parte pubblica, dopo la firma definitiva del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici.

I contratti sottoscritti saranno affissi all'albo della RSU ed a quello sindacale di ogni plesso nonché pubblicati nel sito web d'Istituto.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 Obiettivi e strumenti

1. Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e delle RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l'intesa.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. contrattazione integrativa
 - b. informazione preventiva
 - c. informazione successiva
 - d. interpretazione autentica, come da art. 2
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 5 Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il Rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 6 Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto le materie previste dall'art. 6, comma 2 lettere j, k, l; dall'art. 9, comma 4; dall'art. 33, comma 2; dall'art. 34, comma 1; dall'art. 51, comma 4; dall'art. 88, comma 1 e 2 del CCNL 2006/2009.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339-1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa d'istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo

all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del D. Lgs. 165/2001.

Art. 7 Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.Lgs. 150/2009, e cioè:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano triennale dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
 - d. Modalità assegnazione Bonus valorizzazione docenti.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
 - b. assegnazione del bonus per la valorizzazione dei docenti;
 - c. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 Assemblee Sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art. 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare inviata via mail e pubblicata sul sito.
5. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi con almeno due giorni di anticipo fa fede ai fini del comparto del monte ore individuale ed è irrevocabile. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di appartenenza.
7. Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico e le RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali (sorveglianza dell'ingresso e funzionamento centralino telefonico). L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità: in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque una rotazione.

Art. 10 Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale e organizzativo.

Art. 12 bacheca sindacale

Nell'atrio dell'istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione delle RSU, dove esse hanno il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole, per l'affissione, direttamente dalle organizzazioni sindacali territoriali. Il DS si impegna a trasmettere per quanto possibile, tempestivamente alle RSU il materiale sindacale tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 13 Agibilità sindacale

1. I lavoratori facenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interessi sindacale;
2. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.

Art. 14 Partecipazione allo sciopero - Legge 146/90 - procedura

1. Tutto il personale interessato, informato dal Dirigente Scolastico nei termini e nei tempi previsti dalla legge, viene invitato a dare comunicazione volontaria in segreteria dell'adesione/non adesione. Il personale è tenuto al rispetto dell'opzione espressa.
2. Questa comunicazione consente al Dirigente di informare per tempo le famiglie tramite avviso pubblicato sul sito, e, comunque con almeno due giorni di anticipo, le variazioni che le lezioni potrebbero subire a causa dello sciopero che si riassumono nelle seguenti quattro possibilità:
 - a) Normale funzionamento
 - b) Adeguate attività formative
 - c) Solo attività di assistenza
 - d) Chiusura totale
3. Il personale che non comunica e non aderisce poi di fatto allo sciopero in caso di chiusura della scuola presterà il proprio orario di servizio presso la sede dell'Istituto.

TITOLO III - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
 - b) sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva;
 - c) disponibilità espressa dal personale;
 - d) graduatoria interna.
3. In caso di assenza di una o più unità di personale, è riconosciuta una ora di intensificazione della normale attività lavorativa.
4. Le altre tipologie di prestazioni aggiuntive relative all'aumento del carico di lavoro, devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'art. 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con fondi dell'istituzione scolastica.

TITOLO IV --TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 17 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a) stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa (art. 33 CCNL);
 - b) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
 - c) stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;

- d) eventuali residui del Fondo non utilizzati nell'anno scolastico precedente;
- e) risorse FSE;
- f) risorse per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL);
- g) risorse per pagamento ore eccedenti;
- h) fondo per la valorizzazione dei docenti.

Art. 18 Attività finalizzate - (Miglioramento offerta formativa)

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non siano esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

3. CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 19 Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 20 Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA e dalla relativa pianta organica per l'anno scolastico 2016/2017. A tal fine sono disponibili per le attività del personale docente il 75% delle risorse disponibili e per le attività del personale ATA il 25% delle risorse disponibili.

Art. 21 Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate al lordo dipendente:
 - a) supporto al Dirigente scolastico e al modello organizzativo;
 - b) supporto alla didattica (coordinatori di classe e di dipartimento, responsabili dei laboratori, gruppi di lavoro e di progetto, ecc.);
 - c) supporto all'organizzazione della didattica (gestione RE, sperimentazioni, innovazione didattica, ecc.);
 - d) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse determinate al precedente art.

Art. 22 Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Il personale ha diritto al compenso stabilito previa verifica del monte ore di presenza in servizio effettivo che non deve essere inferiore all'80% del totale delle presenze entro il termine delle attività didattiche (30 giugno).

5. Le somme non percepite verranno accantonate come residui per essere ridistribuite al Personale secondo le esigenze dell'Istituzione.

Art. 23 Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione delle prestazioni, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa e/o in aggiunta al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 24 Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. comprovata professionalità specifica;
 - b. disponibilità degli interessati;
3. Per la quantificazione delle risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici per il presente contratto si rinvia agli Allegati.

TITOLO V - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 25 Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola vigente e dal D. Lgs 81/2008.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative di cui al comma precedente.
3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso dei laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano di emergenza.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 26 Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
 - b) valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;

- c) designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- d) pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 27 Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, uno o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il Dirigente Scolastico, vista la non disponibilità del personale interno, si avvale di un RSPP esterno nella persona dell'Ing. Luigi Quintieri.

Art. 28 Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad esempio, l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni, oppure l'uso sistematico di video terminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Art. 29 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale di servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto ad ogni riunione.

Art. 30 Rapporti con gli Enti Locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strumentale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario, richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'Ente locale proprietario. L'Ente locale proprietario con tale richiesta diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 31 Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. L'amministrazione si impegna, nel corrente anno scolastico, a informare i dipendenti di eventuali nuove disposizioni.

2. Tale informazione sarà fornita, a cura del responsabile della sicurezza, a tutto il personale.

Art. 32 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nella scuola viene designato nell'ambito della RSU, per l'anno scolastico 2016/17, il docente FALBO SALVATORE quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.
2. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione prevista dal D. Lgs. 81/2008;
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione dei lavori e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione;
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
6. Per l'espletamento dei compiti di cui al D. Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2,3 e 5 del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro a tutti gli effetti.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente Scolastico convoca la parte sindacale per una verifica delle somme a disposizione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 34 Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti e le attività per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti da parte del Dirigente, il quale dispone a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75% di quanto previsto inizialmente.
3. La ripartizione relativa al fondo per la valorizzazione dei docenti sarà attuata secondo le indicazioni contenute nella L. 107/2015. Per la stessa verrà data informazione preventiva e successiva.

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

FONDO D'ISTITUTO	LD
FIS	€ 31601,07
Residui FIS a.s. prec. sul POS	€ 1082,22
Resti anni precedenti bilancio scuola	€ 4001,96
Totale FIS	€ 36685.25
Indennità DSGA	€ 2760,00
Indennità sostituzione DSGA per 60 g.	€ 735,60
FIS DISPONIBILE	€ 33189,65
RIPARTIZIONE	
Docenti (FIS 75%)	€ 24892,24
ATA (FIS/25%)	€ 8297,41
PRATICA SPORTIVA	€ 767,68

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	€ 1391,07
RESIDUO A. PREC.	€ 597,81
TOTALE	€ 1988,88

FUNZIONI STRUMENTALI		
TOTALE		€ 3777,81
AREA	DOCENTI	IMPORTO UNITARIO
POF CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	1	€ 944,45
VIAGGI D'ISTRUZIONE	1	€ 944,45
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, COORDINAMENTO INVALSI E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO	2	€ 944,46
BES	1	€ 944,45

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA		
€ 1598,66	Residuo anno prec. € 233,80	TOTALE € 1832,45
	COLLABORATORI SCOLASTICI	
ASSISTENZA ALLA PERSONA	1	€ 250,00
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PTOF	1	€ 250,00
SUPPORTO ALLA DIDATTICA	1	€ 250,00
TOTALE		€ 750,00

La differenza di € 1082,45 (assistenti amministrativi all'1/09/2016-attribuzione 1° posizione economica come da nota ATP CZ del 31/01/2017) viene imputata sul FIS ATA.

FIS PERSONALE ATA	8.297,41+1082,45	€ 9379,86
	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI n. TOT. ORE 200	2	€ 2900,00
SUPPORTO GESTIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE E ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI	1	(100 h) € 1450,00
SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE PROGETTAZIONI PREVISTE NEL POF	1	(50 h) € 725,00
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE ISCRIZIONI ON LINE	1	(50 h) € 725,00

TOTALE		€ 5800
	COLLABORATORI SCOLASTICI	
RIORGANIZZAZIONE AMBIENTI SCUOLA	6	15h.pro capite
SUPPORTO ALLA DIDATTICA E FOTOCOPIE 1 unità	1	15
SUPPORTO PROGETTAZIONE PTOF	3	15 cad
PICCOLA MANUTENZIONE	1	15
TOTALE		€ 2062,50
ECCEDENZE PERSONALE ATA		€ 1517,36

FIS PERSONALE DOCENTE € 24.892,24

PROGETTI EXTRACURRICULARI PERSONALE DOCENTE	ORE	FIS
VERSO UNA SCUOLA AMICA UNICEF	30	€ 525,00
COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO	30	€ 525,00
CONOSCERE LA PROPRIA TERRA	30	€ 525,00
IL GIORNALINO	20	€ 350,00
UNA REGIONE IN MOVIMENTO	40	€ 700,00
CONTINUITA'	40	€ 700,00
SE SEMINO RACCOLGO	47	€ 822,50
INVENTIAMO UNA BANCONOTA	20	€ 350,00

CIAK	28	€ 490,00
ARTE IN 3D	20	€ 350,00
EDUCAZIONE FINANZIARIA BANCA D'ITALIA	10	€ 175,00
REFERENZA GIOCHI MATEMATICI	10	€ 175,00
PARCO AMICO DELLA NATURA	30	€ 525,00
REFERENZA COREPLA SCHOOL	10	€ 175,00
REFERENTE CSST	10	€175,00
REFERENTE SPORT DI CLASSE	10	€175,00
TOTALE		€ 6.737,50

ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE	N° DOCENTI	ORE	IMPORTO ORARIO	IMPORTO
1° COLLABORATORE DS	1	150	€ 17,50	€ 2.625,00
2° COLLABORATORE DS E RESPONSABILE DI PLESSO SC. PRIMARIA	1	60	€ 17,50	€ 1050,00
SUPPORTO ALLO STAFF E FIGURA DI SISTEMA	2	60	€ 17,50	€ 1050,00
RESPONSABILE DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA SERSALE	1	20	€17,50	€ 350,00
RESPONSABILE DI PLESSO				

SC. SECONDARIA ZAGARISE E COORDINATORE PLESSI ZAGARISE	1	30	€ 17,50	€ 525,00
RESPONSABILE DI PLESSO SC. PRIMARIA ZAGARISE	1	20	€ 17,50	€ 350,00
RESPONSABILE SC. INFANZIA "S. N. FARCITO"	1	15	€ 17,50	€ 262,50
RESPONSABILE SC. INFANZIA "B. SPADAFORA"	1	20	€ 17,50	€ 350,00
RESPONSABILE SC. INFANZIA ZAGARISE	1	15	€ 17,50	€ 262,50
GRUPPO NIV	6	90 (h 15 cad)	€ 17,50	€ 1.575,00
COORDINATORI DI CLASSE SC. SECONDARIA	9	90 (h 10 cad)	€ 17,50	€ 1.575,00
COORDINATORI INTERCLASSE E INTERSEZIONE	6	30 (h 5 cad)	€ 17,50	€ 525,00
CAPI DIPARTIMENTO PRIMARIA	2	10 (h 5 cad)	€ 17,50	€ 175,00
CAPI DIPARTIMENTO SC. SEC.	3	30 (h 10 cad)	€ 17,50	€ 525,00
COORDINAMENTO INFANZIA	1	10	€ 17,50	€ 175,00
REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO	1	15	€ 17,50	€ 262,50
REFERENTI VIAGGI SOLO PRIMARIA	1	20	€ 17,50	€ 350,00

SOSTEGNO				
INSERIMENTO DATI INVALSI	1	10	€ 17,50	€ 175,00
GRUPPO COMPETENZE	5	50 (h 10 cad)	€ 17,50	€ 875,00
RESPONSABILI LABORATORI	8	80 (h 10 cad)	€ 17,50	€ 1.400,00
ESAMINATORE ECDL	1	30	€ 17,50	€ 525,00
REFERENTE TEST CENTER ECDL	1	50	€ 17,50	€ 875,00
COORDINAMENTO GRUPPO COMPETENZE	1	25	€ 17,50	€ 437,50
RESPONSABILE RICOGNIZIONE E INDAGINI SIDI TECNOLOGIE	1	15	€ 17,50	€ 262,50
TUTOR NEOASSUNTI	1	10	€ 17,50	€ 175,00
REFERENTE E SUPERVISORE TEST CENTER TRINITY	1	30	€ 17,50	€ 525,00
ASPP	1	40	€ 17,50	€ 700,00
TOTALE				€ 18.112,50

€ 18.112,50 + 6.737,50= € 24.850,00 FIS docenti

€ 24.892,24 - 24.850,00= € 42,24 residuo

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa TERESA AGOSTO

Teresa Agosto



PARTE SINDACALE

RSU

BORELLI GIUSEPPINA
MAZZA ANTONIO
FALBO SALVATORE

Giuseppe Borelli
Antonio Mazza
Salvatore Falbo

SINDACATI _____
SCUOLA _____
TERRITORIALI _____

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS